

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 714}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CRESCO, BARBALACE, ALBERINI,
AMODEO, LODIGIANI, FIANDROTTI, ZAVETTIERI,
COLZI, MANCHINU, DIGLIO**

Presentata il 26 ottobre 1983

Legge quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'artigianato assolve oggi un ruolo importante nella crescita della nostra economia, sia quale matrice di imprenditorialità di maggiore latitudine, sia quale realtà permanente nella logica del mercato, sia quale forza determinante per il superamento di crisi temporanee e di struttura, sia quale idoneo terreno d'incontro tra lavoratori-produttori e fruitori di beni e di servizi.

Trattasi di un ruolo autonomo, originale e sufficiente che, senza indurci a scivolare nell'antistorico errore di porre una politica di sviluppo dell'artigianato in termini alternativi ad una politica di avanzamento e consolidamento industriale, integra purtuttavia quelle funzioni di tessuto connettivo del quadro macro-econo-

mico che sarebbero altrimenti del tutto carenti nel nostro Paese.

Ruolo infine che è inesatto e soprattutto ingiusto qualificare obsoleto o, comunque, collegato a processi patologici di decentramento della grande industria.

E ciò perché in realtà l'impresa artigiana è un'impresa « sana » con peculiarità addirittura sorprendenti: tendenza a svilupparsi e progredire pur in contesti caratterizzati da un alto tasso di concentrazione industriale; accresciuto grado di capitalizzazione e qualificazione tecnica; alto indice di mobilità del personale occupato sia all'interno sia all'esterno del settore; duttilità di adattamento alle condizioni di mercato; composita articolazione compartimentale e territoriale, che con-

sente una sostanziale stabilità nell'avvicinarsi dei flussi e dei cicli economici; funzione di vivaio per la formazione di manodopera specializzata e soprattutto di nuovi *managers*.

Sta di fatto che a questa prepotente crescita quantitativa (ormai le imprese artigiane in Italia sfiorano, se non superano, il tetto del milione e mezzo, con un'area di addetti stimabile attorno ai cinque milioni) e qualitativa (eccezionale appare che l'artigianato si sia inserito anche nei comparti ad altissima e sofisticata tecnologia, di solito reputati riserva esclusiva del settore industriale) non ha corrisposto un adeguamento della struttura normativa formale entro il cui ambito l'artigianato è costretto a vivere ed operare; struttura ferma all'anno 1956, quando venne approvata la legge n. 860 del 25 luglio, che dettava la disciplina giuridica dell'impresa artigiana e che oggi appare decisamente superata, pur riconoscendo che si è trattato, per quel tempo, di una buona legge, che ha fornito una prova pratica di alto significato soprattutto attraverso l'assestamento interpretativo ed applicativo, da parte sia delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sia della giurisprudenza.

Basti rammentare che nel frattempo è entrata a regime l'esperienza delle regioni (1970), costituzionalmente assegnatarie di attribuzione legislativa in materia d'artigianato, e sono avvenuti due trasferimenti di funzioni amministrative, l'uno nel 1972 (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2), l'altro nel 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Donde la duplice esigenza di pervenire rapidamente e ad una ridefinizione della disciplina giuridica dell'impresa artigiana cogliendo altresì l'occasione per stabilire i necessari collegamenti con altri settori di competenza regionale (in primo luogo la formazione professionale) ed al varo di una legge dei « principi » in materia d'artigianato che distingua le attribuzioni legislative riservate allo Stato da quelle invece spettanti alle regioni onde evitare

sovrapposizioni ed espropri vicendevoli di competenze.

Con la presente proposta di legge si intendono fornire, in un unico contesto, le debite risposte.

Il testo che si sottopone alla vostra attenzione riproduce quello approvato dal Senato al termine della passata legislatura e che soltanto l'anticipato scioglimento del Parlamento impedì venisse approvato definitivamente anche dalla Camera dei deputati.

Le linee direttrici che lo ispirano sono sicuramente ampiamente note, in quanto già discusse a fondo nella passata legislatura. Per maggiore comodità d'esame se ne richiamano tuttavia i termini essenziali nell'illustrazione articolo per articolo che si fa seguire.

L'articolo 1 precisa il carattere di legge-quadro del testo di cui si propone la approvazione. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Si precisano gli scopi e le modalità dell'intervento regionale, coordinandolo, a livello programmatico, con gli obiettivi della programmazione nazionale e con la legislazione nazionale attuativa di tali obiettivi.

D'alto contenuto democratico la disposizione contenuta all'ultimo comma che sancisce costituire la delega agli enti locali, forma normale d'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative di loro competenza.

L'articolo 2 definisce la figura giuridica dell'artigiano. Con ciò operando un notevole passo avanti rispetto all'attuale legislazione, che riconosce soltanto l'impresa artigiana, cioè l'attività, e non anche il soggetto-imprenditore.

L'artigiano è dunque qualificato in primo luogo come « imprenditore », il che richiama direttamente la disciplina generale dell'imprenditore (articolo 2082 e seguenti del codice civile) e, in particolare, quella del piccolo imprenditore (articolo 2083 stesso codice). Ne deriva per l'artigiano la diretta assunzione del rischio di impresa, connesso con il potere di organizzazione dell'azienda e di direzione e gestione della stessa, nonché l'applicazio-

ne anche all'artigiano, come a tutti gli altri imprenditori, del principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica. L'articolo 2 aggiunge tuttavia un altro requisito, caratteristico del solo imprenditore artigiano; la partecipazione (sebbene non necessariamente continuativa) del titolare al processo produttivo dell'impresa con il proprio lavoro personale, anche manuale.

Il richiamo alla figura generale dell'imprenditore comporta un esplicito riconoscimento della professionalità del lavoro artigiano; tale requisito è infatti previsto come essenziale sia per la figura generale dell'imprenditore, sia in particolare, per quella del piccolo imprenditore (articoli 2082 e 2083 codice civile), e costituisce un elemento importante per la valutazione della diligenza richiesta nelle prestazioni a favore della clientela, anche ai fini della responsabilità verso di essa.

La funzione del requisito della professionalità imprenditoriale come indice di riferimento per l'esercizio dell'attività artigiana e, di conseguenza per la responsabilità verso la clientela, non comporta naturalmente la necessità di un controllo amministrativo preventivo della capacità imprenditoriale.

Le ipotesi di controllo preventivo della professionalità hanno nel nostro ordinamento dell'impresa carattere eccezionale; e si giustificano soltanto per certe specifiche attività che pongano particolari esigenze di tutela della clientela, dell'igiene e della salute pubblica.

Si tratta dunque di tipica materia da lasciare a leggi speciali sulla regolamentazione delle singole attività, come d'altronde in molti casi già accade: anche perché in tali ipotesi si deve prescindere, com'è ovvio, dal fatto che le attività stesse siano compiute da artigiani o da imprenditori di altro tipo, identiche essendo le esigenze da tutelare. Doverosamente, dunque, il testo dell'articolo 2 non prevede filtri preventivi per l'esercizio delle attività artigiane, sia per i motivi addotti, sia per evitare inutili appesantimenti burocratici, sia infine per le delicate implicazioni co-

stituzionali in ordine agli articoli 3 e 41 della nostra legge fondamentale: in ciò puntualmente adeguandosi al parere espresso nel corso della passata legislatura dalla Commissione affari costituzionali del Senato in data 2 aprile 1982.

Gli articoli 3 e 4 possono essere considerati un naturale complemento dell'articolo 2: mentre quest'ultimo disciplina l'imprenditore artigiano (il soggetto), l'articolo 3 disciplina l'impresa artigiana (la attività) e l'articolo 4 l'azienda artigiana (la struttura organizzativa). Si tratta di norme che riproducono, con qualche ritocco, la disciplina attuale, che ha fatto buona prova. In particolare si riconferma in ossequio al requisito della professionalità e della partecipazione al processo produttivo dell'imprenditore artigiano la rigorosa esclusione della possibilità che l'impresa artigiana possa essere esercitata in forma di società di capitali. Quanto ai limiti dimensionali aziendali, sono apportate alcune variazioni numeriche rispetto alla disciplina attuale, senza tuttavia alterarne i fondamenti di principio. A proposito dei limiti suddetti va rilevato che gli stessi debbono intendersi non come elemento costitutivo dell'impresa artigiana, come tali rientranti nella sua definizione, ma limiti esterni derivatili appunto a seguito della sua qualificazione artigiana.

L'articolo 5 rende da facoltativa ad obbligatoria l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per tutte le imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. L'albo si trasforma, pertanto, da mero strumento di tutela degli iscritti, anche in una forma di pubblicità obbligatoria. In tale quadro si pongono anche le norme di raccordo con il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; il tutto nell'attesa che, ad oltre quarant'anni dall'emanazione del codice civile del 1942, si giunga prima o poi all'istituzione del registro delle imprese, previsto dagli articoli 2188 e seguenti di quel codice.

L'articolo 6 prevede la possibilità di costituire consorzi e società consortili fra imprese artigiane e di estendere a tali for-

me le agevolazioni previste per l'artigianato nonché la possibilità che le regioni dispongano agevolazioni anche a consorzi di natura mista, sia pure con precise garanzie per la componente artigiana.

L'articolo 7 precisa le norme procedurali per la tenuta degli albi, per quanto concerne le iscrizioni, le revisioni e gli accertamenti d'ufficio.

La formulazione dell'articolo 8, sull'istruzione artigiana ha inteso adeguarsi puntualmente a quanto precisato nel già citato parere della Commissione Affari costituzionali del Senato, del 28 aprile 1982. La disposizione vuole cioè, in una materia di competenza legislativa regionale, essere norma rigorosamente di principio, dovendosi evitare di dare disposizioni organizzative alle regioni, le quali restano libere di determinare modi e procedimenti nel campo della formazione professionale artigiana. È tuttavia precisato che a tale funzione siano chiamate a concorrere anche le imprese artigiane, sulla base di specifiche convenzioni.

Gli articoli dal 9 all'11 determinano la composizione degli organi istituzionali di rappresentanza e di tutela dell'artigiana-

to — le commissioni provinciali e regionali per l'artigianato —, demandando la precisazione analitica delle loro funzioni alla legge regionale.

Da sottolineare anche in questo caso, la valorizzazione del ruolo degli enti locali sub-regionali mediante l'inserimento di loro rappresentanti in dette commissioni.

L'articolo 12 istituisce il Consiglio nazionale dell'artigianato con compiti consultivi nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, finalizzati ad agevolare l'attuazione degli indirizzi della pianificazione e della politica della Comunità economica europea.

L'articolo 13 dispone talune norme transitorie e finali, in particolare per quanto riguarda le imprese attualmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Per quanto concerne la sede dell'Albo, pur non escludendosi una diversa collocazione, si dispone che esso sia preferibilmente tenuto dalla regione, mediante apposita convenzione presso le camere di commercio, per un'ovvia opportunità di collegamento con gli altri registri camerali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Potestà delle regioni).

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

ART. 3.

(Definizione di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ab-

bia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

ART. 4.

(Limiti dimensionali).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni

artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono la iscrizione all'Albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministra-

tiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6.

*(Consorzi e società consortili
tra imprese artigiane).*

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

ART. 7.

*(Iscrizione, revisione
ed accertamenti d'ufficio).*

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esa-

minate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 30 mesi la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

ART. 8.

(Istruzione artigiana).

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

ART. 9.

(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato).

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

ART. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato).

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al pre-

cedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia: e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti dalle regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

ART. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato).

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

ART. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato).

Il consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, alla esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo Albo.

Gli Albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli Albi provinciali delle imprese artigiane e della commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.